
DIRITTO ANNUALE 2014

La Camera di Commercio di Bergamo informa che il versamento del DIRITTO ANNUALE ⁽¹⁾ dovuto per l'anno 2014 deve essere eseguito *in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014* ⁽²⁾, esclusivamente **tramite modello di pagamento F24**, in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

È possibile effettuare il versamento nei trenta giorni successivi al **termine** maggiorando l'importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo ⁽³⁾.

COME SI CALCOLA

Il DIRITTO ANNUALE dovuto per la sede per l'anno 2014 deve essere calcolato applicando al *fatturato* del periodo d'imposta 2013 la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato indicati nella tabella seguente, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

scaglioni di fatturato		misura fissa e aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	0,015%
250.000,01	500.000,00	0,013%
500.000,01	1.000.000,00	0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%
50.000.000,01 e oltre		0,001% (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

nota Le imprese individuali iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro Imprese sono tenute a versare, per l'anno 2014, un diritto in **misura fissa** pari a **euro 200,00** per la sede e a **euro 40,00** per ciascuna unità locale (indipendentemente dal *fatturato* realizzato).

UNITÀ LOCALI

Per ogni unità locale si deve versare, alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede**, fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale.

1. Art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

2. Il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Per i soggetti **con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, il termine è variabile, al pari delle imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio. **Esempio:** per una società che chiude l'esercizio il 30.09.2014 e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l'anno 2014 è determinato sul *fatturato* realizzato nel periodo d'imposta 01.10.2013 - 30.09.2014 e il termine per il pagamento è il 16.03.2015, corrispondente al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17 comma 1 del D.P.R. 435/2001).

3. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso in cui il versamento venga effettuato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

FATTURATO, MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Ai fini del versamento del diritto annuale 2014 i dati da utilizzare per determinare il "fatturato" devono essere rilevati dal modello IRAP 2014 (periodo d'imposta 2013).

Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2014 e per la modalità di calcolo e di arrotondamento, la circolare di riferimento è la n.19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito internet www.bg.camcom.gov.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

PROROGHE

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi (ad es. *studi di settore*), si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2014 è dovuto **solo** alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta il giorno 1 gennaio 2014.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

È possibile avvalersi del **ravvedimento operoso** previsto dall'art. 6 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 **entro un anno** dal termine di pagamento.

Dettagliate informazioni sul ravvedimento operoso applicabile al diritto annuale sono consultabili sul sito internet www.bg.camcom.gov.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento verranno applicate le sanzioni previste dal D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 e dal Regolamento della Camera di Commercio di Bergamo.

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.gov.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Sanzioni sul diritto annuale.

RILASCIO CERTIFICAZIONI

Dal 1° gennaio di ogni anno, **il rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese è **condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale dell'anno precedente**.

Per informazioni: sito internet www.bg.camcom.gov.it – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 0354225262 / 202 – fax 0354225203 – e-mail: diritto.annuale@bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2014